



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 04-03-2019

Oggetto: Divieto di utilizzo di bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti ed urticanti fino al 5/3/2019.

IL SINDACO

Premesso che:

in occasione della chiusura del Carnevale sono frequenti episodi di malcostume che possono determinare pericolo e/o danno alle persone o a cose di proprietà pubblica o privata, turbando l'ordinato svolgimento della vita cittadina, creando pericolo per la pubblica e privata incolumità delle persone e imbrattando e/o sporcando le strade, i fabbricati e i monumenti;

che, salve le ipotesi di reato previste dal codice penale, i fatti suesposti possono costituire illeciti previsti dal codice della strada e dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

Considerato che il Carnevale quest'anno si conclude il giorno 5 marzo;

Ritenuto necessario garantire le condizioni idonee della sicurezza e la tutela delle persone e delle cose, pur nel rispetto della tradizione;

Verificata la necessità urgente di adottare idonee misure per il rispetto delle regole di civile convivenza attraverso una costante attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare l'interesse della collettività in ordine alla quiete e sicurezza pubblica;

Visto l'art. 6 della legge 24/07/2008 n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 23/05/2008 n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

Visto l'art. 54, comma 4 e l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

E' fatto divieto, fino al 5 marzo 2019, di:

1. utilizzare bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti, urticanti;
2. detenere ed utilizzare in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico materiale atto ad imbrattare (bombolette spray, schiume, coloranti vari, farina, uova, polveri pruriginose, creme, ecc.) e/o recare danno a persone, cose e beni, quali civili abitazioni, attività commerciali, muri, edifici pubblici e privati, mezzi di trasporto, nonché imbrattare e/o sporcare strade, piazze, monumenti;
3. assumere comportamenti, in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico, che possano turbare la tranquillità delle persone o creare situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose;

I trasgressori, salve le più gravi fattispecie penali, civili o amministrative connesse anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00, prevista dall'art. 7 bis del D.L.gs n. 267/2000, con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione pari ad euro 100,00, oltre all'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito.

Gli oggetti o strumenti utilizzati saranno confiscati.

La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata ai genitori o al genitore esercente la patria potestà, nel caso di persone minorenni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Marcianise e trasmesso alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, al Commissariato di P.S. di Marcianise, alla Stazione Carabinieri di Marcianise, alla Compagnia Guardia di Finanza di Marcianise nonché al Comando di Polizia Municipale per il controllo di competenza in ordine all'osservanza.

INFORMA

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7/8/1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR della Regione Campania ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dalla Casa Comunale, 04-03-2019

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-03-2019 al 19-03-2019

Marcianise 04-03-2019

IL RESPONSABILE
F.to Tartaglione Onofrio

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne